



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
*Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e navigazione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;

VISTO l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che recita: *“Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (*“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”*) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), il quale demanda ad apposito decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione l'individuazione delle modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, al fine dell'utilizzo delle procedure per la tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso e per gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: *“Codice dell'amministrazione*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e navigazione

IL DIRETTORE GENERALE

digitale”, e in particolare l’articolo 64 il quale disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla attuazione del richiamato articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 23 settembre 2022, secondo criteri di univocità, efficacia ed economicità;

DECRETA:

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *regolamento*: il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
- b) *direzione generale per la motorizzazione*: la direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
- c) ACI: l’Automobile Club d’Italia;
- d) *PRA*: il Pubblico registro automobilistico;
- e) *centro di raccolta*: l’impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
- f) *registro unico*: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
- g) *CRD*: il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all’articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;
- h) *SPID*: il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. A norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del regolamento, il presente decreto disciplina le modalità di individuazione ed accreditamento del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta ai fini dell’utilizzo delle procedure telematiche relative alla tenuta del registro unico e del rilascio del CRD di cui all’articolo 2 del regolamento stesso.

2. Il presente decreto disciplina altresì le modalità di identificazione ed accreditamento del centro di raccolta ai fini dell’utilizzo delle procedure telematiche per la gestione degli



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
*Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e navigazione*

IL DIRETTORE GENERALE

adempimenti di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, di cui all'articolo 3 del regolamento.

Articolo 3

(Modalità di identificazione e accreditamento per l'utilizzo dei collegamenti telematici)

1. Il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice, il gestore dell'automercato e il centro di raccolta sono identificati univocamente e accedono alle procedure telematiche di cui all'articolo 2, comma 1, previo accreditamento al sistema informativo della motorizzazione. A tal fine, il titolare dell'impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, inviano la richiesta di accreditamento mediante apposita applicazione web, senza necessità di registrazione ed allegando la documentazione richiesta. Effettuate le verifiche del caso, anche in cooperazione applicativa con ACI, il richiedente è accreditato e riceve comunicazione via mail contenente le istruzioni per accedere all'applicazione web mediante l'utilizzo dello SPID personale.

2. Con la comunicazione di cui al comma 1, al concessionario, al gestore della succursale della casa costruttrice, al gestore dell'automercato e al centro di raccolta che ha richiesto l'accreditamento è assegnato un codice identificativo.

3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche ai fini dell'accreditamento dei centri di raccolta per l'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 3 del regolamento. In tal caso, al centro di raccolta è assegnato altresì un numero di matricola per la gestione degli adempimenti di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

4. La persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto dell'impresa richiedente può altresì comunicare, tramite l'applicazione web di cui al comma 1, i dati relativi ai dipendenti ed ai collaboratori delegati ad operare, unitamente alla documentazione richiesta.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Le istruzioni operative e l'eventuale documentazione necessaria per l'accreditamento di cui all'articolo 3 sono stabilite con circolare della direzione generale per la motorizzazione.

(ing. Pasquale D'Anzi)